

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale
Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4661 del 2019, proposto dalla società Fl. s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vi. Pe., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Città Metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gi. Vi. Na., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Al. Pl. in Roma, via (...);
Arpa Puglia Bari, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia Sezione Prima n. 01422/2018, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2024 il Consigliere Giuseppe Rotondo;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorso ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno conseguente al ritardo nella conclusione del procedimento teso al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del d.lgs n. 152 del 2006, per l'impianto di produzione di energia termica ed elettrica da biomasse solide in agro di (omissis).

2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda:

a) con istanza acquisita al protocollo generale del comune di (omissis), in data 26 gennaio 2009, prot. n. 1657, la società "Fl." (ricorrente, odierna appellante) chiedeva l'approvazione in deroga, ai sensi dell'art. 14 del DPR 380/01 e smi, del progetto di un impianto di cogenerazione a biomasse vegetali non trattate, indispensabile per il riscaldamento delle proprie serre, su terreno tipizzato zona E/1 nel contesto del PRG vigente e distinto in catasto al fg. (omissis) p.la (omissis);

- b) il Comune, con provvedimento n. 36 del 14 luglio 2009, autorizzava, in deroga al vigente p.r.g., ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. n. 380 del 2001, la costruzione dell'edificio a copertura dell'impianto di cogenerazione a biomasse vegetali /non trattate a servizio dell'azienda;
- c) in data 14 dicembre 2009, la società Folpagano presentava istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per la realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse solide;
- d) il SVAP del comune di (omissis) trasmetteva, con nota datata 16 dicembre 2009, alla Provincia di Bari la documentazione afferente la richiesta di autorizzazione;
- e) la nota dello SVAP veniva acquisita al protocollo della Provincia di Bari in data 12 gennaio 2010, ivi registrata al n. 129;
- e) in data 20 settembre 2010, il Servizio Ambiente e Rifiuti della Provincia di Bari riscontrava carenze documentali per le quali chiedeva formale integrazione, nel frattempo sospendendo l'espressione del parere;
- f) in data 14 gennaio 2011, la ricorrente depositava documentazione integrativa presso il comune di (omissis);
- g) la documentazione, inviata dal Comune alla Provincia, veniva da quest'ultima acquisita al protocollo in data 27 gennaio 2011;
- h) in data 28 ottobre 2011, veniva indetta la Conferenza di servizi nel corso della quale si dava atto delle seguenti note di riscontro: i) ARPA Puglia, del 27 ottobre 2011, con la quale l'agenzia comunicava di non avere ricevuto alcuna documentazione tecnica e di non potere, pertanto, esprimere il proprio parere; ii) Comune di (omissis), del 24 ottobre 2011, con la quale l'ente locale rappresentava che "l'area dell'intervento...ricade nella zona denominata "Aree edificabili urbane + Buffer di 1 km presenti in Puglia" dal regolamento regionale 30 dicembre 2010, n. 24. In pale area, alla luce di quanto disposto dall'allegato 3 del predetto regolamento sono compatibili esclusivamente gli impianti a biomassa del tipo B1 e B2, come definiti nell'allegato 2... Alla luce di quanto sopra lo scrivente esprime parere contrario alla realizzazione dell'impianto...";
- i) la conferenza di servizi veniva rinviata a data da destinarsi;
- l) in data 27 dicembre 2011, la società istante inoltrava ad Arpa la documentazione tecnica, che la stessa società assumeva essere stata già trasmessa dal Comune di (omissis) alla Agenzia in data 16 dicembre 2009, prot. 26704;
- m) in data 13 febbraio 2012, si svolgeva la seconda conferenza di servizi alla quale risultavano assenti, pur convocati, l'Arpa e la Asl; nel corso della seduta il rappresentante della società contestava l'applicazione del regolamento regionale del 30 dicembre 2010, n. 24 richiamando alcune sentenze del Tar Lombardia e Campania; il rappresentante del Comune esprimeva l'avviso che, in relazione alle emissioni in atmosfera, il parere potesse essere "formulato in senso favorevole, subordinatamente alla acquisizione del parere di Arpa Puglia" mentre, per l'aspetto urbanistico, le determinazioni definitive sarebbero state assunte "a seguito delle nuove disposizioni e chiarimenti da emanarsi da parte della Regione Puglia" e che tale verifica di compatibilità sarebbe stata "effettuata al momento del rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione dell'impianto"; il Presidente dava atto, infine, che il Ciap (Comitato contro l'inquinamento atmosferico provinciale), nella seduta del 20 settembre 2011, aveva espresso parere favorevole con prescrizioni;
- n) la conferenza stabiliva di trasmettere gli atti alla Asl e all'Arpa "per gli opportuni provvedimenti di competenza";

o) in data 2 maggio 2012, si teneva la terza conferenza di servizi nel corso della quale si dava atto: i) del parere del comune di (omissis), formulato nei termini già resi nella precedente seduta; ii) del parere favorevole di Arpa Puglia, reso in data 2 maggio 2012 con integrazioni e prescrizioni; iii) della accettazione da parte della società delle indicazioni tecniche avanzate da Arpa Puglia;

p) la conferenza stabiliva di trasmettere gli esiti della seduta alla Asl per i provvedimenti di competenza;

q) in data 7 giugno 2012, il dirigente della Provincia di Bari - servizio polizia provinciale, protezione civile e ambiente - autorizzava, con prescrizioni, la società istante ad emettere in atmosfera le emissioni rinvenienti dall'impianto;

q) in data 6 agosto 2012, il Comune di (omissis) confermava, tuttavia, il parere contrario alla realizzazione di tale impianto in quanto in contrasto con le previsioni localizzative contenute nel regolamento regionale n. 24 del 30 dicembre 2010.

3. La società Fl., sul presupposto che il regolamento risultasse emanato successivamente alla propria istanza nonché successivamente al tempo massimo entro il quale la Provincia di Bari avrebbe dovuto esprimere il parere attraverso apposita conferenza di servizi, proponeva ricorso innanzi al T.a.r. per la Puglia, sede di Bari (rg 1786/2012), per ottenere il risarcimento del danno conseguente al ritardo nella conclusione del procedimento teso al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del d.lgs n. 152 del 2006, per l'impianto di produzione energia termica ed elettrica da biomasse solide in agro di (omissis).

3.1. Dalla norma appena citata emergerebbe che l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è assoggettata: ad una autorizzazione unica, previo svolgimento di una Conferenza di Servizi alla quale sono chiamate a partecipare tutte le amministrazioni; al termine finale massimo per la conclusione del procedimento di centoventi giorni, o nel caso di richiesta di integrazioni, di centocinquanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

3.2. Nel caso di specie, si sarebbe verificato "un macroscopico e ingiustificato superamento del termine finale stabilito per la conclusione del procedimento amministrativo con conseguente lesione degli interessi" della società, in quanto:

i) nel mese di dicembre del 2009, la società presentava istanza per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 2 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

ii) la prima Conferenza di Servizi si teneva in data 28 ottobre 2011, dopo circa due anni dalla presentazione dell'istanza;

iii) alla Conferenza di Servizi del 13 febbraio 2012 non risultavano presenti ARPA e ASL;

iv) ARPA esprimeva il proprio parere favorevole in data 16 aprile 2012;

v) in data 7 giugno 2012 la Provincia di Bari, con determina n. 502, autorizzava la società ad emettere in atmosfera le emissioni rinvenienti da un impianto per la produzione di energia termica ed elettrica da biomasse solide;

3.3. Il procedimento amministrativo, pertanto, si sarebbe concluso a giugno 2012 anziché ad aprile 2010, secondo quanto previsto dalle indicazioni temporali dello stesso decreto legislativo n. 152/2006.

3.4. Successivamente, il Comune di (omissis), in data 6 agosto 2012, confermava definitivamente il parere contrario alla realizzazione di tale impianto, in quanto in contrasto con le previsioni localizzative contenute nel regolamento regionale n. 24 del 30 dicembre 2010.

Tali previsioni, se il procedimento si fosse concluso nel mese di aprile del 2010, non sarebbero state opposte alla società in quanto emanate successivamente all'istanza della FI. ma, soprattutto, successivamente al tempo massimo entro il quale la Provincia di Bari avrebbe dovuto esprimere il parere attraverso apposita conferenza di servizi.

3.5. A seguito di tale diniego, la società si sarebbe trovata di fronte alla impossibilità di realizzare l'impianto perché un sopraggiunto regolamento glielo impedisce.

3.6. Il ritardo procedimentale avrebbe, pertanto, determinato un ritardo nell'attribuzione del c.d. "bene della vita", costituito nel caso di specie dalla possibilità di realizzare ed avviare un impianto di cogenerazione a biomasse vegetali, con conseguente causazione del danno quantificato, previa esposizione analitica delle voci e deposito di fatture, in complessivi euro 10.546.255,35 oltre interessi da corrispondere all'atto del pagamento.

4. Si costituiva, per resistere, la Provincia di Bari.

5. Con sentenza n. 1422 del 5 novembre 2018, il Tar per la Puglia respingeva il ricorso sul rilievo che:

a) "il procedimento evidenziava sostanziale continuità, fatta eccezione - se mai - per il periodo di circa otto mesi intercorrente tra il 27.1.2011 (data in cui è stata trasmessa dal SUAP comunale alla Provincia la documentazione integrativa) ed il 20.9.2011, data in cui il CIAP, in esito alla disposta istruttoria, ha reso il parere favorevole. In giudizio non è stato, però, allegato dalla ricorrente alcun elemento idoneo a dimostrare che il predetto periodo sia stato caratterizzato da inerzia amministrativa, trattandosi, al contrario, di un arco di tempo che il Collegio reputa logico e compatibile con la complessità delle valutazioni tecniche correlate alle prescrizioni - tanto numerose, quanto dettagliate - imposte alla stessa ricorrente";

b) fosse mancata "la prova circa la sussistenza dei presupposti di carattere oggettivo (esistenza del danno ingiusto, nesso causale, determinazione dell'ammontare del ristoro) e di carattere soggettivo (dolo o colpa dell'Amministrazione danneggiante) della domanda proposta in giudizio";

c) la "violazione dei termini procedurali non può essere dissociata da una valutazione riguardante la complessità dell'istruttoria: un aspetto che, con riguardo al procedimento oggetto del contendere, risulta evidente in ragione della circostanza che la società FI. ha dovuto provvedere a notevoli supplementi di attività progettuale".

6. Ha appellato la società che censura la sentenza per "illegittimità ed erroneità - violazione dell'art. 269, comma 3, del d.lgs n. 152/2006 - violazione dell'art. 2-bis della legge n. 241 del 1990 - eccesso di potere per motivazione lacunosa illogica e travisante inversione onere della prova".

6.1. La motivazione della sentenza - espone l'appellante - confligge con il contenuto dell'art. 269, comma 3, del dlgs 152/2006, che indica il termine (centoventi oppure centocinquanta giorni) entro cui dovrà concludersi il procedimento amministrativo: il rispetto di tale termine non sarebbe suscettibile di valutazione discrezionale.

Dalla data di presentazione della istanza (15 dicembre 2009) era giunto soltanto il 17 dicembre 2010, all'incirca un anno dopo, il primo riscontro con la richiesta di integrazione da parte della provincia e la prima conferenza veniva convocata soltanto il 28 ottobre 2011, dopo circa due anni dal deposito della istanza di avvio del procedimento e dunque in palese violazione di ogni scansione temporale imposta dal quadro normativo all'epoca vigente che invece prevedeva la convocazione della conferenza di servizi entro 30 giorni dall'istanza.

7. Si è costituita, per resistere, la Città metropolitana di Bari (subentrata alla provincia di Bari).

8. Con memorie depositate rispettivamente il 19 e il 22 gennaio 2024, parte appellante e resistente hanno insistito nelle proprie tesi e richieste.

9. All'udienza del 22 febbraio 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.

10. L'appello è infondato.

11. La domanda risarcitoria azionata dalla società FI. va qualificata quale "danno da ritardo" ex art. 2-bis della legge n. 241 del 1990, conseguente alla mancata conclusione, nel termine previsto, del procedimento di rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del d.lgs n. 152 del 2006, relativo all'impianto di produzione di energia termica ed elettrica da biomasse solide in agro di (omissis).

La "voce" risarcitoria sulla quale si controverte è quella relativa al pregiudizio economico conseguente alla asserita impossibilità di realizzare l'impianto in quanto un sopraggiunto regolamento regionale lo avrebbe impedito.

Il diniego, opposto dal Comune, avrebbe provocato "rilevanti danni economici per la FI. che ne potrebbero pregiudicare la sua sopravvivenza dopo oltre 40 anni di attività".

La responsabilità da ritardo sarebbe ravvisabile con riferimento alla condotta tenuta dalla Provincia di Bari che, se avesse reso il parere ad aprile 2010, secondo i termini previsti dalla vigente normativa (id est, centoventi o centocinquanta giorni decorrenti dall'istanza: art. 269 del d.lgs n. 152 del 2006), la società avrebbe potuto iniziare i lavori. Sennonché, il parere per le emissioni in atmosfera è giunto solo a luglio 2012 determinando il successivo diniego da parte del Comune a cagione delle mutate previsioni localizzative introdotte dal regolamento regionale n. 24 del 30 dicembre 2010.

12. Così correttamente qualificata la domanda, il Collegio osserva, preliminarmente, che se il procedimento - come postulato da parte ricorrente (v. pagina 10 dell'appello e pagina 14 della memoria del 15 gennaio 2024) - doveva concludersi entro il mese di aprile 2010, allora ne consegue che l'azione risarcitoria, introdotta dall'istante per il danno asseritamente subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, avrebbe dovuto proporsi entro il termine stabilito dall'articolo 30, comma 4, c.p.a. a mente del quale "il termine... inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere". Nel caso di specie, invece, l'azione è stata proposta solo in data 26 novembre 2012 (v. notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo raso) e dunque ben oltre il termine annuale stabilito dalla legge.

Il ricorso di primo grado, pertanto, anche aderendo all'espressa eccezione riproposta dalla Città metropolitana di Bari con la memoria depositata in data 14 giugno 2019, andrebbe dichiarato irricevibile.

13. In disparte il (fondato) profilo di irricevibilità, il ricorso in esame s'appalesa comunque infondato.

14. Per giurisprudenza consolidata (tra le tante Consiglio di Stato, sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5143 Cons. Stato, Sez. V, 4 agosto 2015, n. 3854), il danno da ritardo risarcibile non può essere presunto juris et de jure, quale effetto automatico del semplice scorrere del tempo, ma è necessaria la verifica della sussistenza dei presupposti di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante) e oggettivo (ingiustizia del danno, nesso causale, prova del pregiudizio subito), richiesti dalla menzionata norma codicistica per fondare la responsabilità ex art. 2043 c.c. (sulla natura aquiliana del danno da ritardo, si veda Consiglio di Stato, a.p., sentenza 23 aprile 2021, n. 7); del pari, si è raggiunta una piena concordanza di opinioni, in giurisprudenza, nell'affermare che sul piano delle conseguenze, il fatto lesivo deve essere collegato da un nesso da causalità ai pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali lamentati; dal punto di vista dell'onere probatorio, il mero superamento del termine per la conclusione del procedimento non integra, inoltre, piena prova del danno.

È stato affermato, in proposito, che ricorre la necessità che, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'Amministrazione per il ritardo e, più in generale, per la cattiva gestione del procedimento, il danneggiato provi:

i. la violazione dei termini procedurali;

ii. il dolo o la colpa dell'Amministrazione procedente;

iii. il danno ingiusto, inteso come lesione dell'interesse legittimo al rispetto dei predetti termini;

iv. il nesso di causalità materiale o strutturale;

v. sul piano delle conseguenze, poi, il fatto lesivo deve essere collegato da un nesso di causalità ai pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali lamentati.

15. Nel caso in esame, non v'è dubbio che il procedimento abbia avuto un iter eccessivamente lungo e, in via generale e astratta, non va escluso il diritto al risarcimento del danno da ritardo.

15.1. Senonché, nel caso di specie, deve escludersi che possa essere liquidato il danno da mero ritardo, come anche il danno da mancato conseguimento del bene della vita, in quanto (come meglio si dirà più avanti):

- difetta il presupposto rappresentato dalla comprovata spettanza del bene della vita o del suo ragionevole conseguimento alla data indicata dalla società appellante;

- non è stato comprovato l'elemento soggettivo della colpa in capo all'amministrazione e, di contro, l'incompletezza originaria della domanda rende incolpevole il ritardo dell'amministrazione;

- sussiste una negligenza - che non potrebbe non essere valorizzata ex art. 1227 c.c. e 30, comma 3 c.p.a. - del privato che, stando alla documentazione prodotta nel giudizio di appello, non risulta aver attivato il procedimento sostitutivo previsto dinnanzi al competente Ministero;

- neppure risultano attivati, usando l'ordinaria diligenza, gli strumenti di tutela previsti, giusta il disposto dell'art. 30, comma 3, c.p.a. e l'insegnamento dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (si veda sentenza n. 3 del 2011); ed invero non risulta intrapreso il giudizio sul silenzio, che avrebbe potuto portare alla condanna dell'amministrazione a definire celermente il procedimento, così riducendo il pregiudizio: al riguardo, le semplici istanze (riportate a pagina 6 della memoria del 19 gennaio 2024: id est, note del 6 febbraio 2012 e del 15 febbraio 2012), come anche le asserite "iniziative volte a fare risaltare l'inerzia dell'amministrazione" (sempre pagina 6 della memoria citata), non sono sufficienti, per il loro carattere meramente sollecitatorio ed endo-procedimentale, a inervare un comportamento idoneo a evitare o ridurre il pregiudizio.

16. Scendendo più in particolare nel merito della vicenda, rilevante, ad avviso del collegio, s'appalesa inoltre la circostanza che alla data del mese di aprile 2010 - momento nel quale, stando alla parte appellante, avrebbe dovuto concludersi il procedimento - la domanda presentata dalla società appellante risultava carente di importanti e sostanziali elementi progettuali che ne impedivano l'esame istruttorio la positiva conclusione dell'iter procedimentale.

È vero che tali carenze (richieste di integrazioni) sono state accertate soltanto nel verbale del 20 settembre 2010, tuttavia va osservato che:

a) nelle ipotesi - come quella in esame - in cui viene in rilievo una concessione in deroga l'ente competente (id est, la Provincia) si deve potere esprimere sui presupposti stessi dell'approvazione del progetto (Cons. Stato, sez. IV, n. 3961 del 2020);

b) le riscontrate carenze progettuali risalgono alla domanda presentata dalla società (carente di elementi essenziali per il suo esame) per cui, se anche il parere fosse stato reso nei termini indicati dall'appellante, non si sarebbe potuto comunque realizzare l'esito positivo agognato dalla appellante, trattandosi di carenze originari e imputabili alla stessa società istante.

16.1. Va poi evidenziato che tali carenze sono state riconosciute e accettate dalla società che, infatti, le ha emendate con la successiva integrazione documentale.

17. Non è stato, pertanto, comprovato, neppure in termini probabilistici, che il procedimento pendente dinanzi alla Provincia, ove anche fosse stata attivata la conferenza di servizi nei trenta giorni successivi all'istanza, si sarebbe concluso positivamente alla data indicata dalla società appellante, né tantomeno alla data di entrata in vigore del regolamento regionale (dicembre 2010).

18. La società appellante opina che la richiesta di integrazione documentale, comunicata con nota del 17 dicembre 2010, è stata da essa evasa il 14 gennaio 2011, sicché, se la Provincia avesse esaminato il progetto nei tempi previsti, il parere sarebbe stato reso, favorevolmente, prima che il regolamento regionale fosse entrato in vigore.

19. Il collegio osserva che, l'instaurato procedimento era teso a conseguire l'autorizzazione ad emettere in atmosfera le emissioni, sicché è rispetto a tale provvedimento che andrebbe (piuttosto) verificata la probabilità del positivo esito del procedimento.

20. Ebbene, anche in presenza della su ipotizzata cadenza temporale, giammai l'autorizzazione ad emettere in atmosfera le emissioni sarebbe stata conseguibile a dicembre 2010; ciò in quanto la pratica risultava, in ogni caso e comunque, carente del parere Arpa, reso soltanto in data 21 febbraio 2012.

21. La carenza, meglio il ritardo nella formulazione del parere da parte dell'Arpa (imprescindibile per conseguire detta autorizzazione) non può essere imputato alla Provincia che nessun copla può avere al riguardo.

22. La versata documentazione e l'incedere del procedimento (sopra meglio illustrato al par. 2) hanno, infatti, dimostrato che l'istanza avanzata dalla società è stata trasmessa dal Comune di (omissis) sia alla Provincia che alla Arpa con distinte e separate note del 16 dicembre 2009.

23. Si sono attivati, pertanto due iter che, seppure avvinti da un'unica finalità, hanno scontato competenze ed esercizi di potere differenti, per cui l'eventuale omissione/ritardo dell'uno (Arpa) non potrebbe essere imputato all'altro (Provincia di Bari).

24. Le considerazioni che precedono inducono alle seguenti conclusioni.

25.1. La prima, è che parte appellante non ha comprovato, neppure in via probabilistica, la circostanza che avrebbe potuto conseguire il bene della vita, sub specie del parere favorevole della Provincia di Bari, alla data essa indicata di aprile 2010.

25.2. La seconda, è che l'istante neppure ha comprovato - stante l'acclarata inesistenza del parere Arpa ad aprile 2010 (termine indicato dalla società appellante) e a dicembre 2010 (epoca di adozione regolamento regionale n. 24/2010, contenente preclusioni localizzative, sulle quali si è basato il successivo diniego del Comune) - il nesso di causalità tra la condotta della Provincia (id est, ritardo procedimentale) e l'evento asseritamente dannoso (mancata realizzazione dell'impianto), in termini di causalità efficiente.

26. La terza conclusione, è che la società non ha comunque comprovato l'elemento soggettivo della colpa tenuto conto: a) della complessità tecnica del progetto e dell'impegno, materiale e temporale, richiesto per il suo preliminare esame dal parte del Ciap; b) delle notevoli e consistenti carenze iniziali del progetto riscontrate dal Ciap, da imputarsi alla stessa società ; c) che il procedimento, successivamente alle

integrazioni documentali, è sostanzialmente ripartito con un nuovo esame da parte del Ciap, dipanandosi in tempi abbastanza ragionevoli attraverso la conferenza di servizi ove anche considerati gli esiti delle relative sedute condizionati dalla tempistica per l'acquisizione dei pareri mancanti; d) che il ritardo nella formulazione del parere Arpa - già mancante alle date di aprile 2010 e di dicembre 2010, con forza preclusiva, a tali date, del rilascio dell'autorizzazione provinciale - è dipeso, non da una condotta negligente della Provincia di Bari bensì, da circostanze estranee alla medesima (il comune di (omissis) avrebbe inviato ad Arpa la documentazione con nota del 16 dicembre 2009, prot. 26704: nota non versata in atti ma citata in ricorso; Arpa ha dichiarato in conferenza di servizi di non esserne in possesso; la società ha provveduto a (re)inviare ad Arpa la documentazione tecnica in data 27 dicembre 2011; il parere è stato reso da Arpa il 2 maggio 2012).

27. Per tutto quanto precede, prescindendo dall'irricevibilità della domanda di risarcimento dei danni, l'appello in esame è infondato e deve essere, pertanto, respinto.

28. Le spese relative al grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società Fl. s.s. al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano, in favore della Città metropolitana di Bari in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Neri - Presidente

Giuseppe Rotondo - Consigliere, Estensore

Michele Conforti - Consigliere

Luigi Furno - Consigliere

Paolo Marotta - Consigliere